

LETTERA DI INVITO

Procedura negoziata, per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, senza successivo confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., finalizzato all'affidamento del servizio di gestione di accoglienza presso strutture, in regime residenziale e semiresidenziale, di minori e di madri e/o padri con figli minori e sostegno alle responsabilità familiari.

CPV 85310000-5

| Lotto | | CIG |
|--------------|--|------------|
| 1 | Strutture di tipo familiare: comunità familiare | 9520020906 |
| 2 | Strutture di tipo familiare: comunità – casa famiglia multiutenza | 95200956EB |
| 3 | Strutture educative: comunità educativa residenziale | 9520138A66 |
| 4 | Strutture educative: comunità educativa semiresidenziale | 9520216AC4 |
| 5 | Strutture per gestanti e per madre con bambino: comunità per gestanti e madre con bambino | 9520261FE5 |
| 6 | Strutture per gestanti, madri e/o padri con bambini non ricomprese nelle tipologie di cui alla DGR 1904/2011 e ss.mm.ii. | 9520293A4F |
| 7 | Strutture per l'autonomia: comunità per l'autonomia | 9520429A8A |
| 8 | Strutture per l'autonomia: gruppo appartamento (<i>ex lotto 9</i>) | 9520491DB3 |

Sommario

| | |
|--|----|
| PREMESSE..... | 3 |
| 1. REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI | 4 |
| 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI..... | 4 |
| 2.1. Documenti di gara..... | 4 |
| 2.2. Chiarimenti..... | 5 |
| 2.3. Comunicazioni | 5 |
| 3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI..... | 6 |
| 3.1Durata dell' Accordo quadro (AQ)..... | 10 |
| 3.2Durata dei singoli contratti di appalto | 10 |
| 3.3Revisione dei prezzi..... | 11 |
| 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 12 |
| 5. REQUISITI GENERALI | 14 |
| 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA | 14 |
| 6.1 Requisiti di idoneità professionale..... | 14 |
| 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria..... | 15 |
| 6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale..... | 15 |
| 6.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE..... | 17 |
| 6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili | 18 |
| 7. AVVALIMENTO..... | 18 |
| 8. SUBAPPALTO | 19 |
| 9. GARANZIA PROVVISORIA | 20 |
| 10. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC | 20 |
| 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 21 | |
| 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO | 23 |
| 13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 24 |
| 13.1. Istanza di partecipazione..... | 24 |
| 13.2. Documento di gara europeo (DGUE)..... | 26 |
| 13.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati..... | 28 |
| 13.4 Dichiarazioni integrative | 29 |

| | |
|--|----|
| 13.5 Documentazione a corredo | 31 |
| 14. OFFERTA TECNICA..... | 32 |
| 15. OFFERTA ECONOMICA | 32 |
| 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE..... | 33 |
| 16.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica..... | 34 |
| 16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica | 34 |
| 16.3 Soglia di sbarramento | 36 |
| 16.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica ... | 36 |
| 16.5 Metodo per il calcolo del punteggi | 36 |
| 17. COMMISSIONE..... | 37 |
| 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 37 |
| 19. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE..... | 38 |
| 20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE | 39 |
| 21. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E CONCLUSIONE DELL’ACCORDO QUADRO | 39 |
| 22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 41 |
| 23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE..... | 42 |
| 24. CODICE DI COMPORTAMENTO | 42 |
| 25. ACCESSO AGLI ATTI | 42 |
| 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 42 |
| 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 42 |

PREMESSE

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP Città di Bologna (in avanti anche solo "ASP Bologna"), in esecuzione dell'Accordo sottoscritto con il Comune di Bologna ed i Distretti della Città metropolitana (in avanti anche solo "Distretti"), aderenti alla presente procedura, con determina a contrarre n. 771 del 5/12/2022 ha deliberato di affidare, mediante accordo quadro (in avanti anche solo "AQ") con più operatori economici, i servizi di gestione delle strutture per minori, meglio indicati nel Capitolato Speciale di Appalto (in avanti anche solo "Capitolato").

La presente procedura si colloca in continuità con la procedura aperta avviata con determina n. 797 del 31/12/2020 (aggiudicata con determina n. 676 del 27/10/2021) e ha l'obiettivo di disciplinare una nuova fase negoziale utile a colmare le insufficienze dei lotti incipienti (lotti 1, 3, 5, 7, 9) e riaprire il confronto tra operatori economici sui lotti per cui non sono state presentate offerte (lotti 2, 4, 6). Per tale ragione la procedura sarà espletata ai sensi dell'art. 63 del Codice dei contratti pubblici (in avanti anche solo "Codice"); sarà applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di individuare una graduatoria di operatori economici con i quali stipulare gli specifici contratti d'appalto, sulla base delle effettive necessità segnalate dagli Uffici invianti degli Enti affidanti.

L'AQ, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., recante il Codice, sarà eseguito senza riapertura del confronto competitivo.

La procedura ha ad oggetto i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 derivanti dalla procedura sopra richiamata, meglio indicati nell'allegato Capitolato e sulla base di quanto previsto nell'art. 3 della presente Lettera di Invito.

Il luogo di esecuzione è l'insieme dei Comuni della Città metropolitana di Bologna, relativamente ai Distretti aderenti alla presente Procedura.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Augusto De Luca.

Al fine di predisporre la lista degli Operatori Economici da invitare alla presente procedura questa Amministrazione ha utilizzato due criteri:

1. operatori economici selezionati tramite l'utilizzo dell'elenco di iscritti al portale Intercent-ER al codice CPV 85000000-9 - Servizi di assistenza sociale;
2. operatori economici selezionati tramite elenchi in possesso dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la presente procedura sarà svolta con modalità che consentono di non limitare la concorrenza e l'accesso degli operatori economici. Per tale ragione si è ritenuto opportuno l'utilizzo sia di sistemi telematici di negoziazione sia di strumenti che consentano di partecipare anche agli OE non iscritti.

A tal fine la procedura si articolerà secondo i seguenti strumenti e modalità di partecipazione, meglio descritti nelle opportune sezioni della presente Lettera di invito:

- **Operatori economici iscritti a SATER:** per gli operatori economici iscritti la Stazione appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito SATER) accessibile all'indirizzo: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Rispetto alle istruzioni operative per la registrazione a SATER si veda il punto 1.
- **Operatori economici NON scritti a SATER:** gli operatori riceveranno/invieranno comunicazioni inerenti la procedura tramite PEC ai sensi dell'articolo 52 del Codice, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 (CAD). Per la sottomissione delle offerte sarà richiesto agli operatori economici l'invio di plico cartaceo.

1. REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione a SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di seguito indicate.

La registrazione a SATER dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente Lettera di Invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" (pag. 39-40 e 45-46 per la modifica di dati non sensibili, es: tel., mail utente) e "Gestione anagrafica" (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) lettera di invito;
- b) sistema criteriiale per singolo lotto;
- c) capitolato speciale di appalto;
- d) schema di Accordo quadro;
- e) modello istanza di partecipazione;
- f) informativa privacy;
- g) accordo per il trattamento dei dati personali;
- h) modello DGUE;
- i) dichiarazioni integrative DGUE;
- j) modello assolvimento imposta di bollo;
- k) schema di offerta economica per singolo lotto.

2.2. Chiarimenti

Gli interessati potranno formulare richieste di chiarimenti entro il 9 gennaio 2023 alle ore 12:00, attraverso l'utilizzo di due distinti strumenti:

- **Operatori iscritti a SATER** : per gli operatori che hanno ricevuto l'invito a partecipare alla presente procedura tramite SATER secondo le modalità esplicitate per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide>. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
- **Operatori NON iscritti a SATER**: per gli operatori economici che hanno ricevuto l'invito a partecipare alla presente procedura tramite PEC, le richieste dovranno pervenire entro la stessa data e ora di cui sopra, attraverso l'invio alla PEC di ASP Città di Bologna: asp@pec.aspbologna.it.

L'oggetto della richiesta, ai fini dell'opportuna protocollazione della richiesta, dovrà riportare la seguente dicitura: **"RICHIESTA CHIARIMENTI ACCORDO QUADRO MINORI"**.

Ai chiarimenti sarà data risposta entro il 11.01.2023 ore 18:00.

Entro il termine di scadenza per la risposta ai chiarimenti la Stazione Appaltante si renderà disponibile con gli Operatori economici interessati a esemplificare la **costruzione della retta** del lotto di interesse secondo i meccanismi di cui al Capitolato. Tali incontri si svolgeranno attraverso piattaforme telematiche o, ove possibile, in presenza con modalità che saranno meglio specificate.

L'istanza per l'organizzazione dell'incontro dovrà pervenire entro i termine di scadenza per la proposizione dei chiarimenti al seguente indirizzo mail: francesca.bonanno@aspbologna.it.

La richiesta dovrà esplicitare la ragione sociale, il lotto o i lotti di interesse, il nominativo/ i nominativi del delegato/ dei delegati per l'Operatore economico a partecipare all'incontro, riferimento telefonico e indirizzo e-mail.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, ASP risponderà alle richieste di chiarimenti ricevute in tempo utile almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In considerazione delle due diverse modalità di recepimento delle richieste di chiarimenti, le risposte saranno pubblicate sul sito di ASP Città di Bologna nella sezione "Avvisi bandi e inviti" relativa alla procedura, oltre che su SATER.

2.3. Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono secondo le seguenti modalità:

- **per gli iscritti a SATER** tramite la Piattaforma nella sezione Comunicazioni,
- **per gli operatori NON iscritti a SATER** tramite PEC.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente per via

telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all'indirizzo indicato in sede di registrazione a SATER o all'indirizzo PEC dichiarato dall'Operatore Economico ai fini della partecipazione alla procedura.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili), accessibili dal sito <https://intercenter.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> o comunicando all'Ente tramite PEC la variazione dell'indirizzo relativo al domicilio digitale.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

La procedura ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di gestione delle strutture di accoglienza dei minori e degli altri servizi meglio indicati nel Capitolato, allegato alla presente Lettera di Invito, secondo le modalità ed i termini previsti dagli atti di gara.

Si precisa che sono esclusi dalla presente procedura gli affidamenti di minori presso strutture ubicate al di fuori della Regione Emilia Romagna, per i quali si procederà con distinti affidamenti nel rispetto della disciplina vigente in materia e fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente sul territorio ove la struttura è ubicata.

L'Appalto è suddiviso nei seguenti Lotti:

| Lotto | Descrizione | CIG |
|--------------|---|------------|
| 1 | Strutture di tipo familiare: comunità familiare | 9520020906 |
| 2 | Strutture di tipo familiare: comunità – casa famiglia multiutenza | 95200956EB |
| 3 | Strutture educative: comunità educativa residenziale | 9520138A66 |
| 4 | Strutture educative: comunità educativa semiresidenziale | 9520216AC4 |
| | | |

| | | |
|---|--|------------|
| 5 | Strutture per gestanti e per madre con bambino: comunità per gestanti e madre con bambino | 9520261FE5 |
| 6 | Strutture per gestanti, madri e/o padri con bambini non ricomprese nelle tipologie di cui alla DGR 1904/2011 e ss.mm.ii. | 9520293A4F |
| 7 | Strutture per l'autonomia: comunità per l'autonomia | 9520429A8A |
| 8 | Strutture per l'autonomia: gruppo appartamento (ex lotto 9) | 9520491DB3 |

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. si precisa che non vi è servizio secondario e pertanto trattasi tutte di prestazioni principali.

La gara viene esperita con il sistema della procedura negoziata, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Non sono previste limitazioni in ordine alla presentazione di offerte da parte dei concorrenti rispetto ai lotti sopra richiamati. L'operatore economico che partecipa all'appalto può presentare offerta per uno, più o tutti i lotti; uno stesso operatore può essere utilmente inserito nella graduatoria di più o di tutti i lotti.

L'importo complessivo dell'Accordo quadro, in base al fabbisogno stimato, è pari ad € 42.322.545,00, comprensivo di rinnovo per un anno e opzioni di cui all'art. 106 del Codice, oneri fiscali esclusi.

Il suddetto importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno complessivo suscettibile di variazione in considerazione della specifica tipologia di servizi oggetto della presente Procedura. La stipula del citato Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima del totale preventivato in questa sede né di un quantitativo minimo predefinito. ASP potrà pertanto richiedere prestazioni per un importo complessivamente inferiore a quello dell'A.Q. senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

La possibilità di stipulare contratti attuativi dell' Accordo viene meno qualora, prima del termine ultimo fissato, risulti esaurito l'importo massimo contrattuale di cui alla presente Lettera di invito.

Non saranno stipulati contratti attuativi oltre il termine ultimo di durata dell'Accordo anche nel caso in cui l'importo contrattuale non dovesse risultare esaurito. Restano fermi gli istituti previsti dalla normativa vigente in tema di rinnovo e proroga.

La base d'asta è individuata nella retta *pro die*.

I partecipanti in graduatoria non potranno esercitare nei confronti della stazione appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla presente procedura.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, in quanto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., per i servizi oggetto di affidamento, non sussiste l'esistenza di "interferenza".

Il costo della manodopera stimato dalla Stazione appaltante con riferimento al modello organizzativo descritto nel Capitolato per ciascun lotto (importi che sono compresi nel valore posto a base d'asta) è specificato nel prospetto riepilogativo che segue.

Tale importo, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, è stato determinato facendo riferimento a:

1. i dati storici relativi agli inserimenti di minori in strutture autorizzate ai sensi della DGR 1904/2011 ss.mm.ii. effettuati nell'ambito territoriale del Comune di Bologna per il tramite di ASP Città di Bologna;
2. gli analoghi dati storici assunti dai Distretti che aderiscono al presente Accordo quadro;
3. il CCNL Cooperative Sociali e le connesse Tabelle relative al costo minimo del lavoro per la Città metropolitana di Bologna.

L'appalto è finanziato con risorse proprie della Stazione Appaltante e dei Distretti.

| Lotto | Descrizione | Divisione per nuclei (lotti 5 e 6) | Retta pro die a base di gara | Costo della manodopera (incluso nella retta a base di gara) | Valore contrattuale (1 anno) | Costo della manodopera (incluso nel valore contrattuale) | Valore stimato complessivo delle opzioni |
|---------------|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| 1 | Strutture di tipo familiare: comunità familiare | | € 61,83 | € 38,10 | € 1.129.755 | € 665.364,24 | € 2.824.388 |
| 2 | Strutture di tipo familiare: comunità - casa famiglia multiutenza | | € 45,00 | € 22,83 | € 1.437.908 | € 740.432,30 | € 3.594.770 |
| 3 | Strutture educative: comunità educativa residenziale | | € 126,20 | € 96,51 | € 6.168.319 | € 4.474.884,53 | € 15.420.797 |
| 4 | Strutture educative: comunità educativa semiresidenziale | | € 46,72 | € 24,39 | € 937.974 | € 362.672,31 | € 2.344.934 |
| 5 | Strutture per gestanti e per madre con bambino: comunità per gestanti e per madre con bambino | Pro capite | € 65,05 | € 41,02 | € 5.701.373 | € 3.155.275,96 | € 14.253.432 |
| | | Nucleo 2 | € 113,89 | | | | |
| | | Nucleo 3 | € 152,99 | | | | |
| | | Nucleo 4 | € 216,83 | | | | |
| | | Nucleo 5 | € 274,39 | | | | |
| 6 | Strutture per gestanti, madre e/o padri con bambini non ricomprese nelle tipologie di cui alla DGR 1904/2011 ss.mm.ii. | Pro capite | € 30,99 | € 10,12 | € 1.022.794 | € 342.892,99 | € 2.556.986 |
| | | Nucleo 2 | € 55,35 | | | | |
| | | Nucleo 3 | € 77,99 | | | | |
| | | Nucleo 4 | € 81,92 | | | | |
| | | Nucleo 5 | € 83,80 | | | | |
| 7 | Strutture per l'autonomia: comunità per l'autonomia | | € 84,41 | € 58,59 | € 63.215 | € 43.640,50 | € 158.036 |
| 8 | Strutture per l'autonomia: gruppo appartamento (ex lotto 9) | | € 41,42 | € 19,58 | € 467.681 | € 221.590,82 | € 1.169.202 |
| TOTALE | | | | | | | € 42.322.545 |

I prezzi sopra indicati sono al netto dell'IVA, ove dovuta.

3.1 Durata dell'Accordo quadro (AQ)

La durata massima dell'AQ, ad esclusione delle eventuali opzioni, è di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso. Durante tale periodo ciascun Ente affidante potrà sottoscrivere i singoli contratti di appalto con gli operatori economici inseriti nella graduatoria per l'erogazione dei servizi oggetto della presente procedura.

La graduatoria sarà accessibile da parte dei Distretti per lo svolgimento delle operazioni di contatto ed individuazione dell'operatore economico per l'inserimento del minore.

ASP Città di Bologna e ogni Distretto, ciascuno per il proprio, si impegnano a garantire a ciascun operatore economico utilmente collocato in graduatoria, sempre nell'ambito dei singoli lotti di appartenenza, la parità di trattamento nella modalità di scelta sia delle strutture a cui affidare l'inserimento di minori, sia rispetto a tutti gli altri operatori economici presenti in graduatoria che presentino i medesimi requisiti qualitativi e professionali. Secondo quanto enunciato dall'art. 30 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., è promosso e tutelato in particolare il rispetto dei principi di correttezza ed imparzialità nel dar corso all'esecuzione dei contratti derivanti dalla presente procedura, con particolare riferimento all'effettiva possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici, incluse le microimprese, nonché quelle di piccole e medie dimensioni.

In merito si vedano gli artt. 17 e 18 del Capitolato speciale d'appalto, riportanti le modalità di individuazione della struttura di accoglienza.

3.2 Durata dei singoli contratti di appalto

I contratti relativi ai singoli specifici servizi di accoglienza possono essere sottoscritti entro la scadenza dell'accordo quadro.

Tali contratti di affidamento verranno stipulati ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

La Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione agli operatori, con preavviso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'art. 109 del Codice, nel caso in cui venga approvato ed attivato dalla Regione Emilia Romagna un piano di accreditamento per i servizi oggetto della presente procedura.

Per quanto riguarda i minori e i nuclei già inseriti in struttura alla data di conclusione della presente procedura, si precisa fin d'ora che, trascorsi quattro mesi dalla stipulazione del presente accordo quadro, saranno fatti transitare sotto la vigenza di quest'ultimo.

Nel caso di minori e nuclei già inseriti in comunità alla data di conclusione della presente procedura presso strutture che non hanno sottoscritto il presente accordo quadro, si precisa fin d'ora che, nel rispetto della tempistica presente nei contratti vigenti, si prevederanno modalità e tempi per il passaggio all'accoglienza in strutture risultate idonee nell'ambito della procedura in oggetto (fatte salve le previsioni dell'ultimo capoverso art. 4 del Capitolato, nonché il maggiore interesse del minore).

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 anno (uno) ad un importo di € 16.929.019, oneri fiscali esclusi. La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola agli operatori economici mediante posta elettronica certificata prima della scadenza dell'accordo originario.

L'accordo quadro potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

Nel caso in cui intervengano mutate condizioni nello scenario metropolitano, tali per cui i servizi o parte di questi, per come ipotizzati nel Capitolato di gara, non appaiono più attuali e/o coerenti con gli sviluppi del servizio stesso, potrà essere ammesso il ricorso a risorse per quote predefinite presenti in lotti diversi da quelli di riferimento ai sensi dell'art. 106 del Codice.

La durata dell'accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione dei nuovi aggiudicatari, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tale ultima ipotesi, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del Codice in relazione al c.d. quinto d'obbligo.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35 del Codice il valore complessivo stimato dell'accordo quadro, comprese le opzioni, è di seguito schematizzato:

| Valore AQ (1 anno) | Rinnovo (1 anno) | Opzione art. 106, c. 11 (max 6 mesi) | TOTALE |
|-------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| € 16.929.019 | € 16.929.019 | € 8.464.507 | € 42.322.545 |

3.3 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 29 D.L. 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto dal secondo dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Qualora la stipula del contratto avvenga successivamente al periodo di vincolatività dell'offerta, prima della stipula stessa il Responsabile del Procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni.

La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso il medesimo aggiudicatario e presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato.

In considerazione delle contingenze attuali, caratterizzate da un correnti inflattive e crisi economica, questa Amministrazione si riserva di valutare anche in fase di avvio del servizio l'effettiva congruità dei prezzi rispetto ai servizi richiesti.

In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma.

Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, purché in possesso dei richiesti requisiti, indicati negli articoli che seguono.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese non partecipanti al singolo lotto possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettera del Codice, possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare

un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'affidamento (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti – a pena di esclusione – devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi che seguono.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC del 17 febbraio 2016, n. 152. Sono inammissibili, in applicazione di quanto previsto dall'art. 59, comma 4, lett. d) del Codice, le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

I Concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) per le imprese: iscrizione nel registro della CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- b) per le imprese cooperative: iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- c) per le cooperative sociali e loro consorzi: iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- d) iscrizione al RUNTS;
- e) (in alternativa) nelle more della conclusione della fase di verifica e valutazione dell'iscrizione al RUNTS, iscrizione nei registri del terzo settore da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle attività previste dal Capitolato;
- f) per gli altri soggetti non lucrativi, diversi dagli enti di terzo settore, per come definiti dall'art. 4 del richiamato CTS: iscrizione nell'apposito Registro o Albo o Elenco o atto equivalente, ove

previsto, o, in alternativa, possibilità di svolgere l'attività, oggetto della presente procedura, come da Statuto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

I Concorrenti devono inoltre possedere autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 35 della L.R. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". La comprova del requisito è fornita mediante presentazione/autodichiarazione dell'autorizzazione stessa.

Si precisa che ai fini della verifica dei requisiti strutturali, di personale, gestionali, organizzativi si fa riferimento alla Direttiva Regione Emilia Romagna n. 1904/2011 "Direttiva in materia affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari" ss.mm.ii.

Tale requisito non è richiesto per gli operatori economici partecipanti al lotto 6.

In merito si prevede fin d'ora la possibilità per le strutture del lotto da ultimo citato, utilmente inserite nella graduatoria, di acquisire autorizzazione al funzionamento come "Comunità per gestanti e per madri con bambino". In tal caso le stesse possono transitare al lotto 5, unitamente alle risorse ad essere riservate, presentando apposita istanza al seguente indirizzo pec: asp@pec.aspbologna.it. In seguito al riscontro positivo da parte della Stazione appaltante, da darsi entro 30 giorni dalla richiesta, l'operatore economico sarà collocato in ultima posizione nella relativa graduatoria.

L'Ente affidante – ai fini della comprova del requisito – acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per i documenti non in possesso di pubbliche amministrazioni la stazione appaltante fa richiesta di copia al concorrente.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria ai fini della partecipazione alla presente procedura.

6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Tenendo conto che i servizi oggetto di affidamento sono disciplinati dall'art. 142 del Codice, ai sensi dell'art. 83, comma 6 del Codice, i Concorrenti devono aver eseguito, a pena di esclusione, in **almeno uno degli ultimi tre anni** (2019-2020-2021) servizi analoghi nel settore di attività oggetto del lotto di partecipazione per un importo pari a:

- lotto 1: € 99.521,13;
- lotto 2: € 72.432,23;
- lotto 3: € 338.567,00;
- lotto 4: € 125.332,77;
- lotto 5: € 272.751,36;
- lotto 6: € 136.273,48;

- lotto 7: € 158.036;
- lotto 8: € 66.666,74;

Tale requisito è richiesto al fine di garantire il possesso da parte dell'aggiudicataria della capacità tecnica e professionale necessaria per garantire la corretta esecuzione dell'appalto e la continuità del servizio.

Tale importo può essere conseguito tramite sommatoria di più servizi svolti con contraenti sia pubblici che privati.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività nel corso del 2021 i requisiti di servizi analoghi devono essere rapportati al periodo di attività, purché non inferiore a quattro mesi dalla data avvio dell'attività.

Per le micro e piccole imprese il requisito, da dimostrare in almeno uno degli ultimi tre anni (2019-2020-2021) è commisurato al numero di posti offerti, coerentemente con quanto sarà dichiarato all'interno dell'offerta tecnica; per ottenere l'importo da dimostrare ai fini dell'assolvimento dei requisiti di partecipazione l'operatore economico dovrà moltiplicare il numero di posti offerti per il valore relativo a ciascun lotto come riportato nella tabella seguente.

| Lotto | | Valore base |
|----------|---|-------------|
| 1 | Comunità familiare | 16.586,86 € |
| 2 | Comunità casa famiglia multiutenza | 12.072,04 € |
| 3 | Comunità educativa residenziale | 33.856,70 € |
| 4 | Comunità educativa semiresidenziale | 12.533,28 € |
| 5 | Comunità per gestanti e per madri con bambino | 68.187,84 € |
| 6 | Comunità per gestanti e per madri con bambino | 34.068,37 € |
| 7 | Comunità per l'autonomia | 22.645,05 € |
| 8 | Gruppo appartamento | 11.111,12 € |

La comprova dei requisiti avviene in applicazione dell'art. 86 e dell'Allegato XVII, Parte II, del Codice.

La comprova, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

6.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- c) relativamente al possesso del requisito dell'autorizzazione al funzionamento, di cui al punto 6.1, l'autorizzazione al funzionamento deve essere intestata all'operatore che svolgerà il servizio.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3, nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale, deve essere complessivamente posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PassOE.

In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel

contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

Si rammenta che non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto.

Deve invece sussistere corrispondenza e coerenza tra la percentuale di possesso del requisito di partecipazione rispetto alla quota di esecuzione dell'appalto.

6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Regionale, secondo la legislazione della Regione in cui ha sede, nella sezione A (cooperative sociali) o C (consorzi di cooperative sociali) o, se esistente, D (organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli altri Stati dell'UE) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Relativamente al requisito di autorizzazione al funzionamento di cui al punto 6.1, se il Consorzio partecipa in proprio, è a quest'ultimo che l'autorizzazione al funzionamento deve essere intestata; diversamente se partecipa con indicazione di consorziato esecutore, quest'ultimo deve essere in possesso della predetta autorizzazione. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 13.4 (Dichiarazioni integrative).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto indicato nella presente lettera di invito. In applicazione di quanto disposto dall'art. 105 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, non si ravvisano limiti percentuali al subappalto, fermo restando il divieto di cessione del contratto e di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidamento in subappalto, comunque subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione, potrà avvenire solo subordinatamente ai relativi controlli inerenti la sussistenza dei necessari requisiti in capo al subappaltatore; a tal fine si precisa quanto segue: la tempistica - salvo casi di necessaria sospensione/interruzione dei termini del procedimento - sarà tale da rispettare i termini di cui all'art. 105 co. 18 del D.Lgs. 50/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice, il soggetto aggiudicatario non può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto al soggetto che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dei servizi in oggetto.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione, nei casi previsti dal comma 13 del citato art. 105, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'Art. 1 comma 4 della L. 120/ 2020 non è richiesta la garanzia provvisoria.

10. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 266 del 2021. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

| Lotto | Descrizione | CIG | Importo |
|--------------|--|-------------|----------------|
| 1 | Strutture di tipo familiare: comunità familiare | 95200200903 | 140,00 € |
| 2 | Strutture di tipo familiare: comunità – casa famiglia multiutenza | 9520095EB | 140,00 € |
| 3 | Strutture educative: comunità educativa residenziale | 9520138A66 | 200,00 € |
| 4 | Strutture educative: comunità educativa semiresidenziale | 9520216AC4 | 140,00 € |
| 5 | Strutture per gestanti e per madre con bambino: comunità per gestanti e madre con bambino | 9520261FE5 | 200,00 € |
| 6 | Strutture per gestanti, madri e/o padri con bambini non ricomprese nelle tipologie di cui alla DGR 1904/2011 e ss.mm.ii. | 9520293A4F | 140,00 € |
| 7 | Strutture per l'autonomia: comunità per l'autonomia | 9520429A8A | 20,00 € |

| | | | |
|---|---|------------|----------|
| | | | |
| 8 | Strutture per l'autonomia: gruppo appartamento (ex lotto 9) | 9520491DB3 | 140,00 € |

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stabilito in data 18.01.2023, ore 12:00.

La presentazione delle offerte avverrà secondo due modalità distinte:

- **Operatori iscritti a SATER**

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l'offerente in possesso di procura. **Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata su SATER da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocata su SATER anche copia della procura, firmata digitalmente.**

In caso di documenti che devono essere sottoscritti da più soggetti, gli stessi dovranno firmati con la modalità che consente la sottoscrizione con firma digitale multipla di uno stesso file.

La presentazione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide>.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione dell'offerta, l'operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della procedura, risultino presenti su SATER più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ASP Città di Bologna ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera ASP Città di Bologna e l'Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Il dichiarante, in caso di documentazione firmata con firma autografa, allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

• **Operatori NON iscritti a SATER.**

Il plico generale con tutta la documentazione dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla gara in base a quanto previsto dall'articolo 79 del Codice, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata mediante il servizio postale, ovvero mediante corriere espresso o agenzia di recapito autorizzata presso la portineria di Viale Roma n.21 Bologna.

Il plico dovrà essere consegnato **entro il termine tassativo del 18.01.2023 alle ore 12:00.**

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dell'operatore economico mittente; l'Azienda esclude pertanto qualsiasi responsabilità in ordine al mancato ricevimento dei plichi per cause da essa non dipendenti, imputabili nello specifico ai concorrenti per l'inoltro degli stessi.

Il plico contenente l'offerta dovrà, pena l'esclusione dalla gara, riportare all'esterno:

- 1) la denominazione o la ragione sociale del concorrente, la sede legale, l'indirizzo PEC o, comunque, elementi descrittivi che ne consentano l'individuazione. Nel caso di concorrenti associati (già costituiti o da costituirsi) dovranno essere riportati i nominativi e gli indirizzi di tutti i partecipanti con indicazione del soggetto capofila;
- 1) la seguente dicitura: " Procedura negoziata AQ accoglienza minori - **Lotto/i** ___ - **CIG** ___", per consentire l'individuazione della procedura alla quale deve essere riferito il plico;
- 2) Un ulteriore indicazione dovrà riportare in risalto la dicitura "Non aprire".
- 3) l'indirizzo della stazione appaltante.

Il plico suddetto dovrà a sua volta contenere tre buste distinte con le seguenti diciture – a pena di esclusione:

- BUSTA A – documentazione amministrativa "Procedura negoziata AQ accoglienza minori - **Lotto** ___ - **CIG** ___"
- BUSTA B – offerta tecnica "Procedura negoziata AQ accoglienza minori - **Lotto/i** ___ - **CIG** ___"
- BUSTA C – offerta economica "Procedura negoziata AQ accoglienza minori - **Lotto/i** ___ - **CIG** ___"

- Anche sui tre plichi interni dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo della stazione appaltante e l'indirizzo PEC per le comunicazioni.

Il plico dovrà essere siglato lungo tutti i bordi, in particolar modo lungo le chiusure, così da assicurarne l'effettiva integrità.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti, ad es. certificati ISO, etc.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica ed economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti ed allegati alla presente Lettera di invito.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'istanza di partecipazione alla procedura, delle dichiarazioni ad essa connesse e dei documenti ad essa complementari possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall'art. 83, comma 9 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla procedura (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di partecipazione, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa che la richiesta di regolarizzazione all'operatore economico concorrente, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, avverrà tramite SATER per gli operatori iscritti alla piattaforma o tramite richiesta via PEC per gli operatori non iscritti .

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e dovrà essere poi regolarizzata ai sensi dell'art. 19 e 31 del D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si raccomanda di NON inserire nella documentazione amministrativa alcun documento relativo all'offerta tecnica o economica, a pena di esclusione.

13.1. Istanza di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello di cui all'allegato "Modello di istanza di partecipazione" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla procedura (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) e il CCNL.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è **firmata digitalmente**:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla procedura.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è firmata digitalmente dal consorzio medesimo.

In caso di documentazione sottoscritta digitalmente **da un procuratore**, dovrà essere collocata su SATER/allegata alla documentazione cartacea dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 firmata digitalmente/con firma autografa e allegato documento di identità oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Il concorrente dovrà assolvere l'imposta di bollo ex art. 3 della Parte Prima dell'Allegato A – Tariffa del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e dal D.L.26/04/2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n. 71 per adeguamento dell'importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:

- dichiarazione – inserita nel modello di domanda di partecipazione – di assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, con indicazione degli estremi della relativa autorizzazione;

oppure

- Modello F23 (Ufficio Ente: TGD; Codice tributo: 456T; Descrizione: imposta di bollo CIG *lotto/lotti a cui si partecipa*) quietanzato e da inserire su SATER/allegare alla documentazione cartacea, dal quale si evinca l'assolvimento dell'imposta di bollo per la procedura in oggetto, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 (dichiarazione da compilare all'interno del modello di domanda di partecipazione). È possibile utilizzare il Modello F23 editabile di cui all'allegato M4, secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, reperibili all'indirizzo <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Pagamenti/F23/Modello+F23/Istruzioni+Modello+f23/istrf23c.pdf> ;

oppure

- assolvimento dell'imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione, nella domanda di partecipazione, del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal "contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario" (Risoluzione n. 89/E del 06/10/2016 Agenzia dell'Entrate). In quest'ultimo caso, si chiede di inserire su SATER/allegare in modalità cartacea copia del contrassegno con dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente. L'operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972).

oppure

- assolvimento dell'imposta di bollo mediante apposizione della marca da bollo regolarmente annullata sul modello di dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo, scansionata e caricata nella procedura telematica SATER/allegata alla documentazione cartacea.

13.2. Documento di gara europeo (DGUE)

Il concorrente compila per ciascun lotto il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, sulla base del modello allegato alla presente Lettera di Invito.

Parte I – Informazioni sulla procedura dell'affidamento e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente prende atto delle informazioni inerenti la procedura di affidamento.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Si raccomanda di inserire alla sezione B nome e indirizzo di tutte le persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto e ai sensi dell'art. 80, comma 3 del Codice; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE dell'ausiliaria, dalla stessa firmato digitalmente, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, limitatamente alle sezioni necessarie in base ai requisiti richiesti dalla presente procedura ed oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 13.4;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla procedura in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'affidamento. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione previste dal Codice, compilando le apposite sezioni del modulo DGUE disponibile in procedura.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti dalla presente Lettera di Invito, compilando gli appositi campi del modello di DGUE presente in procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

SOGGETTI CHE DEVONO PRESENTARE IL DGUE

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura.

13.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 11.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

13.4 Dichiarazioni integrative

I concorrenti devono rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando l'apposito modulo in atti.

In particolare, i soggetti indicati nell'ultima parte del paragrafo 13.2 rendono le seguenti dichiarazioni anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, dichiarazioni già incluse nel modello "Istanza di partecipazione", con le quali:

- 1) dichiarano di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti pubblici;

- 2) dichiarano di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice dei contratti pubblici;
- 3) di non partecipare alla medesima procedura in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- 4) dichiarano i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indicano la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 5) dichiarano remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 6) accettano, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 7) dichiarano di essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 24 del 11.09.2014, nella sezione Amministrazione trasparente del sito di ASP Città di Bologna (http://www.aspbologna.it/files/Servizio%20Risorse%20Umane/codice_di_comportamento_di ASP_Citt di Bologna.pdf) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 8) accettano, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 9) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegnano ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 10) ciascun concorrente indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 11) autorizzano qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.

L'operatore economico concorrente, nella dichiarazione, al fine di dimostrare la sussistenza del diritto alla riservatezza delle informazioni rese in sede di presentazione dell'offerta, deve fornire un "principio di prova". Pertanto, utilizzando l'apposita sezione del modello disponibile nella documentazione di gara, è tenuto a indicare le parti dell'offerta contenenti segreti tecnici o commerciali, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, procedendo nel seguente modo:

- a. per quanto riguarda la documentazione tecnica presentata, occorrerà indicare tassativamente e puntualmente le parti interessate e sottratte al diritto di accesso (esempio: frasi, periodi, capoversi, paragrafi, schede, immagini, ecc.); per ognuna delle parti segnalate è necessario esplicitare la motivazione con l'individuazione della relativa tutela giuridica e commerciale (brevetto, marchio, diritto d'autore, ecc.) con i relativi riferimenti di registrazione;
- b. per quanto riguarda le giustificazioni dell'offerta, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta se presenti, in caso di offerta anormalmente bassa (art. 97 del D. Lgs 50/2016), la dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta in sede di presentazione delle giustificazioni.

L'operatore economico concorrente, già in fase di presentazione della documentazione di gara, dovrà apporre sulle parti che intende sottrarre al diritto di accesso l'indicazione di "RISERVATO", delimitandone precisamente e adeguatamente il "perimetro" di operatività.

ASP si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, in presenza di dichiarazioni che non contengano le indicazioni di cui ai precedenti punti, procederà d'ufficio a dare corso alle richieste di accesso degli operatori economici controinteressati, dando comunque comunicazione alle parti dell'avvio del procedimento.

ASP garantirà comunque la visione e l'eventuale estrazione di copia di quella parte della documentazione richiesta dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 53, comma 6.

- 12) attestano di essere informati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti specificati al punto 26 della presente Lettera di Invito;
- 13) con riferimento alla clausola sociale per la stabilità occupazionale del personale (art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 23 della Lettera di Invito), dichiarano di aver preso visione della clausola e di accettarla, nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa e nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 della Costituzione Italiana;
- 14) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: essi indicano, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento giudiziario di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale e dichiarano di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti.

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 3, 13 e, ove pertinente, 14, allegandole al loro DGUE.

13.5 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- i) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente per ogni lotto a cui si partecipa;

- ii) ricevuta di versamento del contributo ANAC per ogni lotto a cui si partecipa;
- iii) l'Accordo per il trattamento dei dati personali;
- iv) eventuale DGUE e ulteriori documenti da parte delle imprese ausiliarie.

14. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura, le caratteristiche minime stabilite nel capitolato e le specifiche in esso contenute.

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione, la relazione tecnica del servizio.**

La stessa dovrà essere costituito dalla copertina, dall'indice e da un elaborato contenuto in un numero totale di massimo 25 facciate di pagina, esclusi copertina ed indice, di formato A4, scritte con carattere Times New Roman, di dimensione pari a 12 (dodici), interlinea 1. Sarà consentito inserire, oltre le 25 facciate di pagina, massimo altre 5 facciate per eventuale altra documentazione esplicativa che il concorrente ritenga utile inserire (es. grafici, fotogrammi, schemi, esempi, ecc.).

Al fine di consentire un'adeguata valutazione, l'Offerta Tecnica dovrà illustrare tutti gli elementi utili all'applicazione dei criteri di seguito indicati, **senza alcun riferimento agli aspetti economici**, pena l'esclusione. **La Commissione non procederà alla valutazione delle eventuali pagine in eccedenza.**

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato dell'affidamento, pena l'esclusione dalla procedura, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. L'operatore economico concorrente dovrà inserire a Sistema l'offerta tecnica e i documenti contenuti.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1.

Non sono ammesse varianti, ma solo soluzioni migliorative. Si rammenta a tal proposito il consolidato orientamento della giurisprudenza sulla differenza tra soluzioni migliorative e varianti: *"le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva previsione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un "aliud" rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica amministrazione."* (da ultimo, TAR Puglia Lecce, sez. III, 2 ottobre 2017 n. 1557).

Si raccomanda di NON inserire nella documentazione tecnica alcun documento relativo all'offerta economica, a pena di esclusione.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico concorrente dovrà inserire su SATER, pena l'esclusione, l'offerta economica firmata digitalmente, sia mediante la compilazione delle apposite sezioni direttamente sulla Piattaforma Intercent-ER, sia caricando su SATER nella sezione dedicata all'Offerta economica l'apposito Modulo Offerta economica (Modello offerta economica).

Per gli operatori che partecipano alla procedura tramite l'invio del plico cartaceo, il modello dell'offerta economica dovrà essere inserito nella "Busta C", corredato da documento di identità del sottoscrittore.

Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, presentata compilando il "Modello offerta economica", contenente i seguenti elementi:

- 1) le generalità dell'offerente;
- 2) la data ed il luogo;
- 3) il ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere fino al secondo decimale, applicato alla retta *pro die* posta a base di gara, relativa a ciascun lotto;
- 4) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- 5) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- 6) la retta *pro die* offerta, espressa in cifre;
- 7) la sottoscrizione dell'offerente, con firma digitale o firma autografa, nel caso di plichi cartacei, corredata da documento di identità del sottoscrittore.

Il ribasso percentuale potrà essere espresso fino alla seconda cifra decimale. Qualora siano indicate più di due cifre decimali si procederà con arrotondamenti alla seconda cifra decimale che verrà aumentata all'unità superiore qualora la cifra successiva sia pari o superiore a cinque, ed all'unità inferiore qualora la cifra successiva sia inferiore a cinque.

In caso di discordanza/ribasso tra l'importo espresso in cifre ed in lettere prevale l'importo/ribasso indicato in lettere.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Non sono ammissibili offerte economiche a rialzo sull'importo a base d'asta.

In osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, secondo periodo e dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, la Stazione appaltante procederà alla verifica del costo della manodopera indicato dall'aggiudicatario in fase di offerta, al fine di escludere che sia "*inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16*". A tale scopo, ASP chiederà all'aggiudicatario idonea giustificazione analitica della composizione del costo della manodopera indicato in offerta, contenente evidenziazione del costo orario applicato ad ogni categoria con identica posizione economica.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'art. 95 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica (OT) e dell'offerta economica (OE) sarà effettuata in base ai criteri e ai punteggi previsti nello specifico allegato relativo al sistema criteriale per ciascun lotto e in base alle formule di seguito rappresentate.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| TOTALE | 100 |

16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio relativo all'offerta tecnica è attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri e dei sub-criteri di valutazione specifici per ciascun lotto, di cui all'allegato della presente Lettera di Invito.

Nei quadri specificativi dei criteri e dei relativi sub-criteri, le lettere A e B indicano i criteri, nella prima colonna la numerazione progressiva indica i sub-criteri per ciascun criterio.

Nei quadri specificativi, nella seconda colonna, in corrispondenza di ogni sub-criterio, sono riportati i parametri di valutazione con i quali saranno valutate le offerte presentate dai concorrenti.

Nei quadri specificativi, nella terza colonna, in corrispondenza di ogni sub-criterio, è indicata la natura del sub-criterio, secondo la seguente specificazione:

- a) QL indica i sub-criteri di natura qualitativa;
- b) QN indica i sub-criteri di natura quantitativa;
- c) ON/OFF indica i sub-criteri basati sulla presenza o meno dell'elemento richiesto all'interno dell'offerta.

16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La Commissione di gara, nel suo plenum, chiamata a valutare l'offerta tecnica, potrà attribuire, per ciascun criterio e sotto criterio di tipo qualitativo, un giudizio discrezionale espresso mediante coefficiente, il cui valore potrà variare tra zero ed uno, secondo la seguente tabella:

| VALUTAZIONE DISCREZIONALE | CRITERI MOTIVAZIONALI | COEFFICIENTE |
|---|---|--------------|
| ASSENTE, NON RISPONDENTE O NON VALUTABILE | Proposta non presente, non chiara, fuori tema e/o non adeguata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati | 0 |
| INSUFFICIENTE O INADEGUATA | Proposta non chiara, fuori tema e/o non adeguata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati | 0,1 |
| MEDIOCRE | Proposta parziale e/o frammentaria rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati e non connotata da concretezza e realizzabilità | 0,2 |
| APPENA ACCETTABILE | Proposta parziale e/o frammentaria rispetto alle | 0,3 |

| | | |
|-------------------|---|-----|
| | prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotata da concretezza e realizzabilità limitata | |
| ACCETTABILE | Proposta chiara e connotata da concretezza e realizzabilità, ma circoscritta agli elementi essenziali e più evidenti rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati | 0,4 |
| MOLTO ACCETTABILE | Proposta chiara e connotata da concretezza e realizzabilità, con riferimento sia agli elementi essenziali sia a quelli di dettaglio rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati | 0,5 |
| DISCRETA | Proposta completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati | 0,6 |
| BUONA | Proposta chiara e completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati | 0,7 |
| MOLTO BUONA | Proposta chiara, significativa e completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotata da concretezza, realizzabilità ed efficacia | 0,8 |
| ECCELLENTE | Proposta chiara, significativa, completa e definita rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotata da concretezza, realizzabilità, efficacia | 0,9 |
| PERFETTA | Proposta molto chiara e approfondita, molto significativa e completa, articolata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati e connotata da concretezza, realizzabilità, efficacia ed innovatività | 1 |

La Commissione attribuisce i punteggi conseguenti alla valutazione dei criteri e dei sub-criteri di tipo qualitativo secondo la seguente metodologia:

- attribuzione a ciascuna offerta di un coefficiente esplicativo della valutazione relativa al sub-criterio il quale, moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile, determina il punteggio relativo all'offerta stessa in relazione al singolo sub-criterio;
- applicazione della procedura di riparametrazione a ciascun sub-criterio, qualora nessuna offerta abbia riportato il punteggio massimo attribuibile;
- sommatoria dei punteggi riparametrati assegnati a ciascuna offerta per ogni sub-criterio, ai fini della determinazione del punteggio da attribuire alla stessa offerta in relazione al criterio.

L'attribuzione dei coefficienti è effettuata per i sub-criteri di natura quantitativa mediante applicazione della formula di interpolazione lineare specificamente indicata in rapporto a ciascuno di essi e derivante dall'applicazione della formula R_a/R_{max} .

Per i suddetti sub-criteri di natura quantitativa la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi nel seguente modo:

- applicazione ai parametri numerici nelle offerte per ciascun sub-criterio della seguente formula per la determinazione del coefficiente:

$$C_a = R_a/R_{max}$$

dove:

C_a = coefficiente attribuito al concorrente a;

R_a : valore offerto dal concorrente a;

R_{max} : valore dell'offerta più conveniente;

- b. moltiplicazione del coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile rispettivamente indicato per il sub-criterio, determinando in tal modo l'attribuzione del punteggio effettivo;

L'attribuzione dei punteggi relativamente ai sub-criteri di tipo on/off verrà effettuata automaticamente e in valore assoluto sulla base della presenza o dell'assenza dell'elemento all'interno dell'offerta.

16.3 Soglia di sbarramento

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento, fissata per la presente procedura a 32 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla procedura nel caso in cui consegua un punteggio, calcolato dopo la riparametrazione, inferiore alla predetta soglia.

16.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare

$$C_a = R_a/R_{max}$$

dove:

C_a = coefficiente attribuito al concorrente a;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente a;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Si procederà quindi alla moltiplicazione del coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile per l'elemento economico, pari a 20 punti, determinando in tal modo l'attribuzione del punteggio effettivo.

16.5 Metodo per il calcolo del punteggi

La Commissione procederà secondo il metodo aggregativo compensatore alla somma dei punteggi ottenuti da ciascun offerente in relazione a ciascun criterio o sub-criterio, come analiticamente dettagliato in precedenza, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio, in particolare, è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi relativi ai sub-criteri on/off, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Si precisa che il calcolo sarà eseguito mediante foglio di calcolo di questa Stazione appaltante, così da tener conto sia delle offerte presentate in modalità virtuale sia di quelle cartacee; in caso di discordanza rispetto ai punteggi assegnati da SATER, per gli operatori che partecipano tramite piattaforma, prevarrà il punteggio calcolato dalla Stazione appaltante.

17. COMMISSIONE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da SATER e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Allo stesso modo, al fine di garantire la segretezza e l'integrità delle offerte pervenute in modalità cartacea, queste saranno protocollate e conservate presso deposito con serratura di sicurezza.

L'apertura delle "buste telematiche" e dei plichi cartacei contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute pubbliche attraverso la modalità videoconferenza mediante l'utilizzo di piattaforme e strumenti che saranno comunicati agli operatori.

Per l'apertura delle buste telematiche pervenute tramite il portale SATER sarà prevista la proiezione a schermo delle operazioni, rendendo fruibile l'iter sia agli operatori collegati anche tramite la piattaforma che per coloro che, non essendo iscritti, assistono solo attraverso la videoconferenza.

Alla video conferenza potrà partecipare il legale rappresentante della Ditta che ha presentato offerta o suo delegato. La delega dovrà pervenire all'indirizzo francesca.bonanno@aspbologna.it, entro le 18:00 della giornata che precede la seduta.

La prima seduta pubblica di apertura delle buste amministrative avverrà in data 19.01.2023, alle ore 10:00.

Il RUP/Seggio di gara procederà alla verifica della ricezione delle offerte collocate su SATER e allo sblocco ed esame della documentazione amministrativa; controllerà allo stesso modo l'integrità dei plichi cartacei e procederà all'esame della documentazione contenuta.

Il RUP/seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera di invito;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12. Si precisa che la richiesta all'operatore economico concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, avverrà tramite SATER per gli operatori iscritti o tramite PEC per gli operatori che non sono iscritti alla piattaforma;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare (in caso le operazioni siano svolte dal RUP) o proporre al RUP (nel caso in cui le operazioni siano svolte dal Seggio di gara non presieduto dal RUP) l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice. Di tale informazione sarà data comunicazione alle ditte partecipanti tramite il portale, all'indirizzo pec ivi indicato.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE "B" E "C" - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara abiliterà su SATER la commissione giudicatrice, nella persona del Presidente.

L'apertura della Busta B avverrà, come per la Busta A, attraverso l'organizzazione di una seduta pubblica virtuale in modalità video conferenza:

- la commissione giudicatrice procederà allo sblocco della documentazione tecnica, verificando la rispondenza con quanto prescritto dalla presente lettera di invito;
- avverrà la consegna dei plichi cartacei la cui integrità sarà verificata dalla commissione che procederà alla verifica rispetto a quanto richiesto nella presente lettera di invito.

In una o più sedute riservate la commissione procederà quindi all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella documentazione di gara e nella presente lettera di invito.

Successivamente, terminata la valutazione tecnica, la Commissione procederà all'apertura delle buste economiche.

La Commissione, in seduta riservata, procederà a caricare su SATER i punteggi tecnici ottenuti dalle ditte, redigerà in concomitanza il verbale che dà conto dei punteggi ottenuti da tutti gli operatori che hanno partecipato alla procedura, iscritti a SATER e non.

L'apertura della busta economica (Busta C) avverrà, come per le Buste A e B, attraverso l'organizzazione di una seduta pubblica virtuale in modalità video conferenza. La commissione giudicatrice procederà alla lettura dei punteggi tecnici ottenuti dai partecipanti e all'apertura della busta economica.

Nel caso di offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per

il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio con modalità che garantiscano in ogni caso l'imparzialità e la pubblicità dell'operazione.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

Il verbale del RUP sarà pubblicato sul Sito di ASP e sulla piattaforma SATER e sarà l'unico atto ufficiale per la presa visione della graduatoria finale, in quanto unico documento riepilogativo dei punteggi ottenuti da tutti gli operatori economici.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP/seggio di gara che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

21. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La procedura negoziata di cui alla presente Lettera di Invito si concluderà con l'aggiudicazione dell'accordo quadro (AQ) in favore degli operatori economici che abbiano presentato offerta valida.

La procedura è distinta in due (2) fasi:

- i) aggiudicazione e sottoscrizione dell'accordo quadro per ciascun concorrente collocato in graduatoria sulla base delle condizioni dalle medesime offerte con ASP e i Distretti;
- ii) affidamento dei contratti di appalto, derivanti dall'accordo quadro, senza riapertura del confronto competitivo, in relazione alle effettive necessità dei singoli enti affidanti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'affidamento.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento dell'eventuale garanzia provvisoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dagli artt. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di documentazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Si specifica che la presente procedura darà origine a specifici e distinti rapporti contrattuali tra l'operatore economico aggiudicatario e ciascuna delle amministrazioni dell'unione di acquisto dettagliata in premessa. Tali rapporti indipendenti si costituiranno con la deliberazione di aggiudicazione della procedura per ASP Città di Bologna e con la deliberazione di presa d'atto dell'esito della procedura per i Distretti.

È di esclusiva competenza di ciascuna singola amministrazione, per la propria quota di servizio, la titolarità della gestione contrattuale, in particolare:

- stipula dell'accordo quadro e dei successivi contratti applicativi nonché gestione autonoma del singolo rapporto contrattuale relativo alla quota di servizi di propria competenza;
- ricevimento fatture e pagamento delle stesse;
- gestione dell'eventuale contenzioso, compresa l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del singolo rapporto contrattuale, per la propria quota di servizi, relativamente alle attività sopra indicate.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** ai sensi dell'art.103 del Codice.

Non essendo l'importo dei contratti attuativi predeterminabile al momento della conclusione della procedura, al fine di contemperare l'esigenza di garanzie per la Stazione Appaltante e allo stesso tempo evitare un'eccessiva sproporzione nei costi in capo alle imprese parti delle presente Accordo, si procederà come di seguito:

- 1) il valore del singolo lotto sarà suddiviso tra il numero degli operatori che andranno a sottoscrivere l'accordo quadro per il lotto stesso;
- 2) su tale importo sarà calcolata una percentuale dell'1 %, corrispondente al valore della garanzia che ciascun operatore economico dovrà sottoscrivere per la stipula del presente AQ.
- 3) Il valore calcolato come al punto precedente corrisponderà al 10% dell'importo che definirà il massimale entro cui tale garanzia definitiva opererà a copertura del/dei contratto/i attuativo/i.
- 4) Superato il massimale, a seguito della stipula del/dei contratto/i attuativi, sarà calcolato il 50% su quanto eccedente rispetto al valore del lotto imputato a ciascun operatore (di cui al punto 1). Sull'importo così determinato si andrà a richiedere la sottoscrizione di una garanzia definitiva secondo le percentuali previste dall'articolo 103 del Codice
- 5) Tale garanzia avrà valenza 1 anno, a partire dalla data di esaurimento del massimale di cui al punto 2.
- 6) Per il restante periodo sarà richiesta la sottoscrizione della garanzia calcolata come al punto 4.

Il contratto di affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di affidamento, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella gli soggetti che sono risultati idonei nella graduatoria del relativo lotto, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita

procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.aspbologna.it/>.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, nel termine decadenziale previsto dal D.Lgs. 104/2010 ss.mm.ii.

Le controversie nascenti dall'interpretazione, dall'applicazione e dalla violazione dell'accordo quadro e dal contratto di appalto sono devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO) avente competenza funzionale in relazione al territorio degli enti affidanti.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, ASP Città di Bologna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura.

Il Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile del trattamento dei dati personali è ASP Città di Bologna, con Sede legale in Via Marsala 7, 40126 Bologna (BO), in persona della sua Direttrice Generale Dott.ssa Maria Adele Mimmi

ASP Città di Bologna ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la Società Lepida S. p. A. (contatto: dpo-team@lepida.it).

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".

Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali medesimi.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato da ASP Città di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del consenso dell'interessato. I dati personali sono trattati per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e di tutte le attività necessarie od opportune ai fini dello svolgimento della presente procedura e per l'esecuzione dei servizi oggetto di gara.

I dati personali acquisiti nella presente procedura potranno essere comunicati a:

- 1) consulenti e commercialisti o legali che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- 2) istituti bancari e assicurativi che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- 3) soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- 4) Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge;
- 5) Agenzia delle Entrate o altre amministrazioni finanziarie.

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate e per la tutela dei diritti di ASP. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che il concorrente fornisce di propria iniziativa.

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nella sua qualità di interessato, l'offerente (ovvero per esso i suoi legali rappresentanti, preposti, institori, dipendenti, addetti, ecc., i cui dati personali vengano comunque acquisiti nell'ambito della presente procedura) hanno diritto:

- di accesso ai dati personali;

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste di cui sopra ad ASP Città di Bologna – Direzione Generale, via e-mail direzione@aspbologna.it.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla presente procedura.

Il RUP
Dott. Augusto De Luca